



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

* * *

Esposto

Il Direttivo della Camera Penale di Firenze, vista la delibera assembleare del 2 maggio 2011,

espone

Con Legge Regionale N. 47/2009, approvata dal Consiglio Regionale della Toscana nella seduta 11.11.2009 (doc. 1), entrata in vigore in data 1.1.2010, è stato istituito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Come si evince dalla lettura della Legge, ed in particolare dell'art. 2, relativo alle funzioni, il Garante deve in primo luogo assumere *“ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all'art. 1” (latu sensu privati della libertà personale) “siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute”*.

Decorsi ormai più di 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge, ad oggi non si è ancora provveduto alla nomina del Garante.

Con lettera del 14.12.2010 (doc. 2), inviata al Presidente del Consiglio Regionale, Dott. Alberto Monaci, nonché al Presidente della Giunta Regionale, Dott. Enrico Rossi, la Camera Penale di Firenze, per tramite del Suo Presidente, Prof. Avv. Giovanni Flora, e dell'Avv. Michele Passione, componente del Direttivo e dell'Osservatorio Carcere U.C.P.I.,

sollecitava *“in tempi brevissimi”* la nomina del Garante, richiamando le gravissime condizioni carcerarie presenti (per quel che qui rileva) negli Istituti toscani.

In assenza di qualsivoglia risposta, venivano presi contatti con la Presidenza del Consiglio, per tramite del Capo di Gabinetto, Riccardo Burrelli, nel mentre dalla Segreteria del Presidente Rossi si segnalava (oralmente) che la nomina del Garante era di esclusiva prerogativa consiliare (anche se, per Legge, la Giunta Regionale ha diritto di proposta); a ciò seguivano, nelle settimane successive, numerose telefonate tra gli esponenti ed il Dott. Burrelli, ed in seguito n.2 incontri con il Presidente Monaci, al primo dei quali (oltre che l'Avv. Passione ed il Dott. Burrelli) era presente anche l'Avv. Nicola Muncibè.

In quelle occasioni venivano ribadite tutte le ragioni già prospettate in precedenza, ed il Presidente Monaci si impegnava a portare a compimento la nomina *“entro il 1 aprile 2011”*; manco a dirlo, malgrado i numerosi altri appelli in proposito (doc. 3 e 4), a tutt'oggi nulla è cambiato.

Deve in questa sede ricordarsi che l'art.18 dell'O.P. prevede che *“i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza...con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici”*, nel mentre con L.n.14/'09 è stato consentito il diritto di visita senza autorizzazione agli istituti penitenziari anche ai garanti, introducendo a tal fine tale soggetto (art. 67 O.P., lett. I bis) tra quelli già indicati all'uopo dalla norma citata.

Questi i fatti, appare dunque urgente verificare se quanto sopra esposto integri gli estremi del delitto di cui all'art.328 c.p., che per la prima ipotesi (cfr. Cass. Sez.VI, 20.1.2003 – 13.3.2003, n.11877) si configura e perfeziona con la semplice omissione dei provvedimenti di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidenti su beni di valore primario (nel caso di specie, giustizia e sanità, richiamate le finalità di intervento del Garante, atteso che la Suprema Corte – Cass. Sez. VI, 10.2.2006 – 26.5.2006, n. 19039 - ha ritenuto che *“in tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, rientrano negli atti di ufficio per ragioni di sanità a cui fa riferimento l'art. 328 c.p. anche gli atti strettamente funzionali alla funzione sanitaria”*).

Deve ricordarsi che la Suprema Corte (Cass. Sez. VI 20.2.1998 – 11.5.1998, n. 5482) ha affermato che *“la fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio di compiere un atto di ufficio è integrata non solo quando vi sia stata una sollecitazione soggettiva concretatasi in una richiesta e il comportamento del soggetto attivo si ponga come risposta negativa ad essa, esplicita o implicita, ma anche indipendentemente da una richiesta o un ordine, quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva dell’atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all’attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, dimodoché l’inerzia soggettiva del medesimo assuma la valenza del rifiuto”*, ed ancora che (Cass. Sez.VI 21.1.1998 – 23.2.1998, n. 2339) *“il reato di rifiuto di atti di ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia”*.

Infine, preme segnalare quanto deciso dai Giudici di legittimità con sentenza n. 12238, resa dalla Sez. VI il 15.3.2004, secondo la quale... *“il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dal primo comma dell’art.328 è un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o l’omissione. Nelle situazioni in cui il pubblico ufficiale è nella oggettiva impossibilità di compiere immediatamente l’atto dovuto a causa della complessità delle procedure o delle attività richieste, il termine entro cui l’atto deve essere compiuto va individuato facendo ricorso alla disciplina del silenzio rifiuto, ossia in quello di novanta giorni”*.

Spetterà al PM verificare se sia stato attivato il procedimento per la nomina di cui agli artt.5 L.R. N. 47/2009, 5, 7 e 8 L.R. N. 5/2008 (doc. 5), con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana degli elenchi delle nomine e designazione da effettuare di competenza regionale, salve le ragioni di urgenza previste dalla Legge; nonché verificare la sussistenza del necessario elemento soggettivo.


Tutto ciò premesso

valuti il P.M. se nei fatti sopra esposti e nei confronti di coloro che verranno ritenuti responsabili siano ravvisabili gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di omissione/rifiuto atti di ufficio o di altro reato contro la pubblica amministrazione.


Con richiesta di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p.

Con osservanza.

Prof. Avv. Giovanni Flora




Avv. Carlotta Corsani



Avv. Duccio Baglini



Avv. Laura Bonifazi



Avv. Michele Passione



Avv. Chiara Lombardo

Avv. Filippo Cei

